

## AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - ATTO DI COSTITUZIONE FONDO PATRIMONIALE

Il signor [...] persona fisica non esercente alcuna attività imprenditoriale (“Primo”) è debitore del nostro istituto (la “Banca”) per un importo pari a € 300.000,00 oltre interessi e spese, in forza del contratto di affidamento in conto corrente bancario sottoscritto in data [...] (la “Data di sottoscrizione”). Il credito della Banca non è assistito da ipoteca, ma da fideiussione prestata dalla moglie di Primo (“Seconda”), in regime di separazione dei beni. Decorsi tre anni dalla Data di sottoscrizione, Primo e Seconda hanno costituito in fondo patrimoniale tutti i loro beni immobili; beni che rappresentano l’intero patrimonio, sia di Primo sia di Seconda, in concreto aggredibile al fine di un rientro dall’esposizione debitoria maturata. Quali strumenti giuridici ha a disposizione la Banca per tutelare il credito?

### Revocazione del fondo patrimoniale

Come noto, il fondo patrimoniale è il regime di cogestione di uno o più beni vincolati ai bisogni della famiglia (art. 167 c.c.)<sup>1</sup>. In linea generale, il vincolo comporta che i beni non possono essere eseguiti per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia. Tuttavia, il principio della inespropriabilità conosce diversi temperamenti a tutela dell’affidamento dei creditori.

In particolare, in ragione della sua natura di atto dispositivo potenzialmente idoneo a diminuire la garanzia patrimoniale dei creditori, l’atto costitutivo di fondo patrimoniale è per pacifica giurisprudenza soggetto ad azione revocatoria ove pregiudichi le ragioni dei creditori e ricorrano le condizioni di cui all’art. 2901 c.c. (*ex multis* Cass. Civ. 7 luglio 2007 Sez. III, n. 15310).

---

<sup>1</sup> M. BIANCA, Diritto civile, vol. 2, La famiglia - Le successioni, Milano, 2005, p. 145.

A tal fine, la giurisprudenza di legittimità ha qualificato la fattispecie in cui entrambi i coniugi vincolano un bene in fondo patrimoniale quale atto a titolo gratuito “*perchè non compensato da alcuna attribuzione a favore dei disponenti*” né da alcun corrispettivo (Cass. Civ. Sez. III 18 luglio 2008, n. 19940 in *Diritto & Giustizia* 2009, 0, 164; Cass. Civ. 7 luglio 2007 Sez. III, n. 15310; Cass. 18 marzo 1994 Sez. I, n. 2604 in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, p. 264; nello stesso senso v. Cass. 15 gennaio 1990 Sez. I, n. 107, in *Vita not.*, 1990, p. 131; Trib. Milano 2 giugno 1983, in *Giust. civ.*, 1983, I, p. 2729).

Ciò premesso, la qualificazione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale quale atto a titolo gratuito rileva in ordine all’individuazione dei presupposti concreti per l’esercizio dell’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c.

Invero, ai sensi di detta norma, per gli atti a titolo gratuito è possibile prescindere dalla consapevolezza che il terzo abbia in ordine al pregiudizio arrecato dall’atto che deve, al contrario, essere provata nel caso di atti a titolo oneroso. Conseguentemente, in ipotesi siffatta, l’azione revocatoria è esperibile ove risulti comprovata semplicemente l’esistenza dell’*eventus damni* e della *scientia fraudis* ovvero quando ricorre il fatto oggettivo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore e la consapevolezza di esso da parte del debitore non essendo in altri termini richiesta anche la prova della dolosa preordinazione dell’atto dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei creditori (*consilium fraudis*).

### **Il pregiudizio arrecato alle ragioni della Banca**

La funzione tipica dell’azione revocatoria è – secondo la migliore dottrina - quella di tutelare il creditore contro gli atti dispositivi che mettono in pericolo la garanzia patrimoniale del debitore<sup>2</sup>. Ai fini dell’esperimento dell’azione è necessario che l’atto da revocare abbia determinato o quantomeno aggravato il pericolo dell’incapienza dei beni del debitore in ordine alle ragionevoli prospettive di soddisfazione del credito.

---

<sup>2</sup> M. BIANCA, *Diritto civile*, vol. 5, *La responsabilità*, Milano, 1994, p. 435.

Peraltro, costituisce ormai principio pacifico in giurisprudenza che a determinare l'*eventus damni* è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore determinata, in via meramente esemplificativa, a seguito della costituzione in fondo patrimoniale di beni immobili di proprietà dei coniugi in quanto in tal caso si verifica il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. Civ., 17 gennaio 2007, n. 966). Per pregiudizio si intende, infatti, anche il mero aggravio della possibile soddisfazione coattiva del creditore causato dalla diminuzione dei beni in concreto aggredibili o dall'esito più dubbio ed incerto della futura azione esecutiva.

Alla luce di quanto premesso, appare chiaro che la sussistenza del presupposto in parola nella vicenda oggetto del presente giudizio oltre ad essere evidente è anche facilmente dimostrabile. A tal fine basti considerare che il fondo patrimoniale impugnato è composto di tutti i beni immobili di Primo e Seconda, e che pertanto non residuano allo stato ulteriori beni in concreto aggredibili da parte della Banca.

### **La conoscenza del pregiudizio da parte del debitore**

In merito alla consapevolezza da parte di Primo e Seconda di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni della Banca giova ricordare che trattandosi nella specie di atto gratuito successivo alla nascita del credito tale prova può essere fornita anche tramite presunzioni.

A tal fine, certamente rilevanti sono le tempistiche della costituzione. In merito, può essere utile richiamare un recente orientamento giurisprudenziale in materia di apertura di credito, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria contro atti di disposizione da parte dell'accreditato (come la costituzione del fondo patrimoniale), là dove ha stabilito il principio secondo cui *"per valutare l'anteriorità o posteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito occorra far riferimento al momento dell'accreditamento stesso, e cioè della conclusione del contratto di apertura di credito regolata in conto corrente, e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione"* (Cass. Civ. Sez. III 18 luglio 2008, n. 19940; Cass. Civ. Sez. III 27 giugno 2002, n.

9349). Pacifica, inoltre, è l'antiorità del rilascio della fideiussione rispetto alla stipulazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, oggetto dell'azione revocatoria per cui è causa.

In conclusione, dagli elementi che ci sono stati rappresentati sembrano sussistere i presupposti affinché la Banca eserciti con esito favorevole una azione revocatoria ordinaria.

*Redazione Diritto Bancario*